



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 337 del 01/12/2023**

---

**Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1974, n 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione del territorio)**

---

*Firmato da: Luca Cascone*



**Consiglio Regionale della Campania**  
**IV Commissione Consiliare Permanente**  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Prot. 088 IVC/SP/del 01 dicembre 2023

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
della Campania

Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa

LORO SEDI

**Oggetto: Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1974, n 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione del territorio)**

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa, tecnico - finanziaria e AIR, sottoscritta dal consigliere regionale Luca Cascone.

LUCA CASCONI

# **Proposta di legge**

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione del Territorio)"

A iniziativa del Consigliere  
LUCA CASCONE

## **RELAZIONE TECNICA**

La fusione o il mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni è normativamente prevista dall'art. 15 del T.U.E.L.: «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale».).

Analogamente, il comma 4 dell'articolo unico di cui si compone la legge 7 aprile 2014, n. 56 definisce le Unioni di comuni come «enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza».

Il quadro normativo di riferimento trova il suo completamento con le principali novità introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (cd. legge Delrio), con l'art. 1, dal comma 104 al comma 141. Tale legge riassetta le competenze delle amministrazioni locali, introducendo alcune disposizioni che accentuano il carattere obbligatorio dell'associazione delle funzioni.

Infine, bisogna rilevare l'ipotesi che tale processo, in fine, è determinabile anche a seguito di atti d'iniziativa popolare o di natura giurisdizionale tesi a ridefinire confini territoriali.

Il determinarsi delle condizioni richiamate produce l'ampliarsi del novero di funzioni da esercitare ovvero un diverso assetto organizzativo con la conseguente applicazione di nuovi e diversi regolamenti e atti di carattere generale, ivi compresi gli atti urbanistici pregiudicando la continuità Amministrativa.

Il pregiudizio alle comunità di riferimento, comprese le attività economiche e produttive può essere notevole in relazione all'incertezza normativa e all'aggravio burocratico.

Si rende pertanto necessaria una modifica normativa che introduca una "fase ponte" che garantirebbe la corretta transizione degli atti e delle funzioni amministrative per i territori di riferimento.

La norma assegna la competenza dei procedimenti connessi al comune prodotto dal procedimento di fusione o che vede ampliate le proprie competenze per ampliamento di confini.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

Tale modifica non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Luca Cascone

Art. 1  
(Modifica alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 recante “Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione del Territorio”, dopo l’articolo 14, è aggiunto il seguente:

“Art.14 bis”

1. Nei casi di istituzione di nuovi Comuni, mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, determinazione, rettifica o definizione delle contestazioni dei confini comunali, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine o di quelli che hanno amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini, continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore o all’adeguamento dei corrispondenti atti da parte del Comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione territoriale risulti ampliata o comunque competente in base alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.
2. Salvo diverso accordo tra i Comuni, i procedimenti amministrativi sono conclusi previa acquisizione degli atti e del parere, anche di conformità, del Comune che ha amministrato gli ambiti territoriali interessati fino alla istituzione dei nuovi Comuni, al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, alla determinazione, rettifica o definizione della contestazione dei confini.”.



Art. 2  
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non presenta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.



Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.